

# Vendita itinerante di prodotti agricoli



## **Descrizione:**

L'art. 4 del D.Lgs. 228/01 prevede la possibilità da parte degli imprenditori agricoli di esercitare la vendita diretta al dettaglio, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. In tali casi come previsto dall'art. 4 comma 2, lettera d) del D.Lgs. 114/98, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso.

Le modalità di vendita possono essere suddivise in due tipi:

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda e può essere effettuata trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Tale comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
2. La vendita al dettaglio dei prodotti agricoli su aree pubbliche su posteggio è soggetta a comunicazione la quale deve contenere la richiesta di assegnazione di posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98. Tale comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita. Tali modalità si applicano anche per la vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

## **Normativa di riferimento:** -

### **Nazionale**

D.Lgs. 18/05/01, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57

## **Prerequisiti:**

Il soggetto interessato alle suddette tipologie d'intervento è il produttore agricolo che intende effettuare il commercio al minuto sotto forma di vendita ambulante.

È definito produttore agricolo chi esercita la coltivazione di un fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse si intendono quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

# Vendita itinerante di prodotti agricoli



L'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle aziende nell'anno solare precedente deve risultare inferiore a e 41.316,55 per gli imprenditori individuali ovvero e 1.032.913,80 per le società pena l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98.

## **Enti coinvolti:**

Comune – Ufficio commercio

## **Documenti da allegare alla domanda: \_**

La comunicazione consiste nella compilazione di un modello, non soggetto a bollo, che deve indicare:

- le generalità del richiedente;
- l'iscrizione al registro delle imprese;
- l'ubicazione dell'impresa;
- la specificazione dei prodotti che si intende commerciare e le modalità con cui si intende effettuare il commercio;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Inoltre deve essere specificato di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti nell'ultimo quinquennio, e di rispettare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità per la vendita dei prodotti.

La firma in calce al documento deve essere apposta in presenza del funzionario comunale oppure al modello deve essere allegata fotocopia del documento d'identità.